

N. ____/____ REG.PROV.PRES.
N. 15736/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 15736 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Nipro Medical Italy S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Bertini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Salute, non costituito in giudizio;

Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Fadanelli, Alexandra Roilo, Doris Ambach, Georg Windegger, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

**PROVVEDIMENTI IN TEMA DI RIPIANO DEL SUPERAMENTO DEL
TETTO DI SPESA DEI DISPOSITIVI MEDICI A LIVELLO NAZIONALE E**

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 117426/2023 del 14-07-2023
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

REGIONALE PER GLI ANNI 2015, 2016, 2017, 2018 (PAYBACK).

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Nipro Medical Italy S.r.l. il 13/3/2023:

Annullamento:

3) della Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Sanità n. DPF/121 del 13 Dicembre 2022

della Regione Abruzzo recante “Certificazione del Superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”” pubblicata il 14 dicembre 2022, mai notificata al ricorrente;

4) della Determina Dirigenziale Cura della persona, Salute e Welfare n. 24300 del 12 Dicembre 2022

della Regione Emilia Romagna “Individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla Regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell'art. 9-ter del Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125”, pubblicata il 13 dicembre 2022, notificata al ricorrente in data 13 dicembre 2022;

5) del Decreto Dirigenziale Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità n.

29985/GRFVG del 14 dicembre 2022 della Regione Friuli Venezia Giulia recante “Definizione Decreto

del Ministero della Salute 6 luglio 2022 (Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello

nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre

2022. Adozione decreto del Direttore della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter comma 9 bis del d.l. 78/2015”, pubblicato il 14 Dicembre 2022, mai notificato al ricorrente;

6) del Decreto del Direttore Generale del Dipartimento Salute e Servizi Sociali n. 7967 del 14

Dicembre 2022 della Regione Liguria recante “Ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici

per agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Individuazione delle aziende fornitrici e dei relativi importi di ripiano” pubblicata

il 15 Dicembre 2022, mai notificata al ricorrente;

7) della Determinazione Dirigenziale Dipartimento Salute n. 52 del 14 Dicembre 22 della Regione

Marche recante “Elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016,

2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del d.l. 78/2015 al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017,

2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del d.l. 78/2015” pubblicata il 14 dicembre 2022, mai notificata al

ricorrente;

8) del Decreto del Commissario ad Acta n. 40 del 15 Dicembre 2022 della Regione Molise recante

“Ripiano dispositivi medici anni 2015 - 2018, in attuazione dell'articolo 9 ter del dl 19 giugno 2015, n. 78, convertito con

modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come modificato al comma 8 dall'articolo 1, comma 557, della legge 30

dicembre 2018, n. 145. Provvedimenti” pubblicato il 15 dicembre 2022, mai

notificato al ricorrente;

9) della Determina dirigenziale Assessorato Sanità e Welfare n. 2426 del 14 dicembre 2022 della

Regione Piemonte recante “Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per

ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L.

125/2015”, pubblicato il 15 Dicembre 2022 e mai notificato alla ricorrente;

10) della Determinazione Dirigenziale Dipartimento Promozione salute e benessere animale n. 10

del 12 Dicembre 2022 della Regione Puglia recante “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in con modificazioni dall'art. 1 comma 1 L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del

superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018,

certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1

comma 1 L. 6 agosto 2015 n. 225 e s.m.i. dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e

delle Finanze del 6 luglio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216”, pubblicata

il 13 dicembre 2022, mai notificata al ricorrente;

11) del Decreto assessorile n. 1247 del 13 dicembre 2022 della Regione Sicilia recante “Individuazione

quota payback dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, pubblicato il 14 dicembre 2022, mai

notificato al ricorrente;

12) del Decreto Dirigenziale Sanità, Welfare e Coesione Sociale n. 24681 del 14

Dicembre 2022 della

Regione Toscana recante “Approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositiivi medici soggette al ripiano per

ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi dell'art. 9 ter, co. 9 bis del DL 78/2015” pubblicato il 15

dicembre 2022, notificato al ricorrente in data 20 Dicembre 2022;

13) del Decreto del Direttore di Dipartimento Salute, Banda larga e Cooperative della Provincia

Autonoma di Bolzano – Alto Adige n. 24408 del 12 Dicembre 2022 recante “Fatturato e relativo importo del

payback per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre

2022” pubblicato il ____ dicembre 2022, mai notificato al ricorrente;

14) della Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Salute e Politiche Sociali n. 2022-D337-

00238 della Provincia Autonoma di Trento del 14 Dicembre 2022 recante “Definizione dell'elenco delle

aziende fornitrici di dispositivi medici e attribuzione degli importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di

spesa dei dispositivi medici della Provincia autonoma di Trento per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi del comma 9

bis dell'articolo 9 ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125,

e successivamente modificato al comma 8 dall'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145” pubblicata il

____ dicembre 2022, mai notificata al ricorrente;

15) della Determinazione Dirigenziale Direzione Salute e Welfare n. 13106 del 14 Dicembre 2022

della Regione Umbria recante “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78

convertito in legge, con modificazioni,
dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di
riparto del superamento del tetto di spesa
dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017
e 2018, certificato ai sensi del comma 8
dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni,
dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015,
n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero
dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio
2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216''
pubblicata il 14 dicembre 2022,
mai notificata al ricorrente;
16) del Provvedimento dirigenziale n. 8049 del 14 dicembre 2022 della Regione
Valle D'Aosta recante

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Considerato che, con apposita istanza, la parte ricorrente ha chiesto di essere
autorizzata all'integrazione del contraddittorio con notificazione del ricorso
introduttivo e dei successivi ricorsi per motivi aggiunti per pubblici proclami sui
siti web istituzionali delle amministrazioni intime;

Considerato che i ricorsi di cui sopra risultano essere stati notificati ad almeno un
controinteressato, e risultano, pertanto, sotto tale profilo, ammissibili e che, tuttavia,
ai fini della procedibilità degli stessi, i predetti ricorsi devono essere notificati, da
un lato, a tutte le amministrazioni pubbliche comunque interessate - da intendersi
quali tutte le strutture del SSN/SSR, diverse dalle Regioni, operanti nel settore di
cui trattasi e che hanno acquisito dispositivi medici negli anni di riferimento e
conseguentemente trasmesso i relativi dati alle Regioni, dati sulla base dei quali è
stato calcolato l'importo del pay back di cui trattasi - e, dall'altro, a tutti i soggetti
controinteressati - da intendersi come tali tutte le ditte che hanno fornito alle

strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento -;

Ritenuto, pertanto, di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i predetti soggetti;

Considerato che, in ragione del numero degli stessi, si ravvisa la necessità di autorizzare la notifica per pubblici proclami nei confronti dei predetti soggetti - provvedendo, come richiesto, in via monocratica, al fine di abbreviare i tempi del giudizio - ricorrendo, nella fattispecie in esame, *“una difficoltà oggettiva, e non meramente soggettiva”*, di identificare/rintracciare i nominativi degli stessi;

Ritenuto che la pubblicazione per pubblici proclami può avvenire, secondo quanto si andrà a illustrare, mediante la pubblicazione degli elementi a tanto necessari sul sito web istituzionale del Ministero della salute nonché delle singole Regioni evocate in giudizio;

Ritenuto, infatti, che, secondo l'art. 52, comma 2, c.p.a., il Presidente può autorizzare la notificazione del ricorso *“con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile”* e che, a norma dell'art. 151 c.p.c., *“il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge”*;

Secondo la giurisprudenza ormai unanime (cfr., da ultimo, decreti presidenziali del Consiglio di Stato nn. 794 e 6418 del 2021), l'art. 52, comma 2, cod. proc. amm., in combinato disposto con l'art. 151 cod. proc. civ. (nella parte in cui attribuisce al giudice il potere di disporre che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge) consente di disapplicare l'art. 150, comma 3, cod. proc. civ. nella parte in cui prescrive l'inserimento dell'estratto dell'atto notificato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica perché l'evoluzione normativa e tecnologica *“permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con l'indubbio vantaggio - quanto a tale modalità di*

notificazione - di ovviare all'eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea”;

Ritenuto, perciò, in adesione alla predette considerazioni, stante l'idoneità della pubblicazione della notifica sui siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni a contemperare il principio di integrità del contraddittorio e il diritto alla difesa in giudizio dei controinteressati con il diritto di parte ricorrente a non essere esposta a notevoli esborsi economici - che a loro volta possono tradursi in una difficoltà di accesso alla giustizia - che sussistano i presupposti per disporre la notificazione, ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., per pubblici proclami mediante pubblicazione dell'avviso relativo ai ricorsi di cui trattasi sui siti web istituzionali del Ministero della salute nonché delle singole Regioni evocate in giudizio, con le modalità di seguito esposte:

- la pubblicazione dell'avviso sul sito web istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- 1) l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;
- 2) il nome di parte ricorrente e l'indicazione delle Amministrazioni intimite;
- 3) il testo integrale del ricorso e dei ricorsi per motivi aggiunti;
- 4) l'indicazione che i controinteressati sono tutte le strutture del SSN/SSR, diverse dalle Regioni, operanti nel settore di cui trattasi e che hanno acquisito dispositivi medici negli anni di riferimento nonché tutte le ditte che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento;
- 5) l'indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

- le Amministrazioni resistenti hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito web istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico, di copia del ricorso introduttivo, dei ricorsi per motivi aggiunti e del presente provvedimento - il testo integrale del ricorso, dei ricorsi per motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la

pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

- le Amministrazioni resistenti:

1) non dovranno rimuovere dal proprio sito web, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;

2) dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito web, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica";

3) dovranno, inoltre, curare che sull'home page del relativo sito web venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, i ricorsi per motivi aggiunti e la presente ordinanza, con l'integrazione dell'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

Ritenuto di dover disporre, in aggiunta, che:

- le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere effettuate (laddove - nel caso in cui le amministrazioni indicate ravvisino difficoltà/impossibilità a provvedere nei termini indicati in ordinanza ai relativi adempimenti, atteso il consistente numero delle ordinanze di integrazione di cui saranno destinatarie e ne diano atto formalmente - per effettuazione si dovrà intendere l'inoltro, da parte ricorrente alle indicate amministrazioni, della richiesta della pubblicazione di cui trattasi), pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il successivo termine perentorio di ulteriori giorni 30 (trenta) dal primo adempimento;

- parte ricorrente dovrà versare alle Amministrazioni, secondo le modalità che saranno comunicate dalle predette, l'importo eventualmente richiesto per l'attività di pubblicazione sui rispettivi siti web istituzionali;

Considerato che la presente autorizzazione, in via eccezionale, attesa la peculiare situazione inerente il contenzioso in questione, che consta, allo stato, di oltre 1.800 ricorsi, deve intendersi resa, in via preventiva, anche con riguardo a eventuali ulteriori ricorsi per motivi aggiunti nonché a eventuali nuove e ulteriori istanze di sospensione cautelare degli atti impugnati;

P.Q.M.

Dispone l'integrazione del contraddittorio, autorizzando la notificazione del ricorso introduttivo e dei ricorsi per motivi aggiunti con i pubblici proclami, con le modalità e nei termini di cui in motivazione.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 9 giugno 2023.

Il Presidente
Maria Cristina Quiligotti

IL SEGRETARIO